



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MACELLAZIONE DEI SUINI
PER IL CONSUMO DOMESTICO PRIVATO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Sommario

1. Premessa
2. Scopo e campo di applicazione
3. Normativa di riferimento
4. Definizioni
5. Responsabilità
6. Requisiti per lo svolgimento delle macellazioni per autoconsumo
7. Controlli sulle macellazioni per autoconsumo
8. Corresponsione dei diritti sanitari



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

1. Premessa

La regolamentazione della macellazione degli animali presso le aziende zootecniche per il consumo domestico privato fornisce la possibilità ai privati di approvvigionarsi legittimamente delle carni dei propri animali allevati, e dei prodotti ottenuti da tali carni, per il consumo in ambito domestico nel rispetto delle norme vigenti.

A tal proposito è opportuno premettere come, nell'ambito della legislazione alimentare, i Regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare escludano dal loro campo di applicazione la produzione primaria per uso domestico privato oltre che la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato.

A livello nazionale il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, con l'articolo 16, autorizza la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti al fine di consentire il mantenimento di metodi e consumi tradizionali, affidando alle Regioni la disciplina della pratica della macellazione per autoconsumo nel rispetto di specifici principi.

Questo documento reca pertanto le regole per lo svolgimento della macellazione dei suini per il consumo domestico privato nel territorio di Regione Sardegnna.

2. Scopo e campo di applicazione

Le presenti procedure hanno lo scopo di regolamentare uniformemente nel territorio regionale la pratica della macellazione per il consumo domestico privato presso le aziende zootecniche, ovvero al di fuori degli stabilimenti di macellazione riconosciuti, da parte dell'allevatore (proprietario/detentore degli animali) e, nel contempo, assicurare adeguate ed uniformi attività di controllo da parte dei competenti Servizi Veterinari ai fini della tutela della salute umana, della salute e del benessere animale oltre che dell'efficacia e dell'efficienza nell'attività degli stessi Servizi.

Il presente documento disciplina la macellazione per il consumo domestico privato dei suini, compresi i cinghiali allevati. La macellazione di tali animali, ai fini dell'approvvigionamento di carni limitatamente all'ambito familiare del proprietario/detentore, può essere consentita solo alle aziende zootecniche regolarmente registrate in banca dati nazionale (BDN), nelle quali gli stessi animali sono allevati.

3. Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari.
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche e integrazioni.
- Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 e s.m.i., relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

- Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e s.m.i., recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e s.m.i., relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
- Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 191 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici.
- Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 e s.m.i. relativo all'attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e s.m.i. recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

4. Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

- «macellazione per autoconsumo», la macellazione effettuata fuori dal macello, presso l'azienda zootecnica, da parte dei proprietari/detentori dei suini (compresi i cinghiali allevati) per il consumo domestico privato delle carni così ottenute.
- «azienda», qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o, nel caso di un allevamento all'aria aperta, altro luogo in cui gli animali sono tenuti o allevati, individuata dal codice di identificazione aziendale attribuito dal Servizio Veterinario competente per territorio;
- «allevamento», un animale o l'insieme di più animali della stessa specie e dello stesso proprietario/detentore, tenuti in un'azienda;
- «suino», animale della specie suina di peso vivo superiore a 15 Kg;
- «suinetto» animale della specie suina di peso vivo inferiore a 15 Kg;
- «Servizi Veterinari», i Servizi Veterinari di Sanità animale, di Igiene degli alimenti di origine animale e di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle Aree Socio-Sanitarie Locali (ASSL) della Sardegna.

Per le altre definizioni si rimanda alla normativa di riferimento.

5. Responsabilità

I Servizi Veterinari assicurano coordinamento e collaborazione efficienti ed efficaci per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento. A tal fine i Servizi Veterinari si dotano di procedure operative in linea col presente documento e rispondenti agli assetti organizzativi di ciascuna ASSL.

6. Requisiti per lo svolgimento delle macellazioni per autoconsumo

I proprietari/detentori dei suini possono effettuare la macellazione per autoconsumo fino ad un massimo di 4 suini e di 30 suinetti per ciascuna azienda nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

I proprietari/detentori degli animali:

- a) devono comunicare preventivamente lo svolgimento di ciascuna seduta di macellazione per autoconsumo ai Servizi Veterinari della ASSL, secondo le procedure operative e modalità da questi stabilite, indicativamente con 72 ore di anticipo rispetto alla data prevista per la macellazione stessa. Detta comunicazione deve comprendere le generalità dell'interessato, l'indicazione della data, del luogo e del codice aziendale dell'allevamento in cui verrà svolta la macellazione, oltre che la categoria ed il numero degli animali che si intendono macellare;
- b) possono richiedere, anche contestualmente alla comunicazione di cui alla precedente lettera a), l'intervento da parte del veterinario della ASSL per eseguire l'ispezione in occasione della macellazione per autoconsumo.

I proprietari/detentori degli animali, devono inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- a) assicurare che la macellazione per autoconsumo sia svolta da una persona con un adeguato livello di competenza per risparmiare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili e che gli animali stessi siano



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

abbattuti esclusivamente previo stordimento, utilizzando i metodi previsti dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

- b) assicurare che gli scarti della macellazione siano gestiti nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano (tenendo comunque presente che il Regolamento (CE) n. 1069/2009, con l'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), esclude dal suo campo di applicazione i sottoprodotti di origine animale rappresentati da alimenti greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine e destinati al consumo domestico privato);
- c) comunicare prontamente qualsiasi anomalia rilevata negli animali vivi o nelle carni al competente Servizio Veterinario per i controlli di competenza;
- d) non commercializzare le carni ed i prodotti ottenuti dalla macellazione per autoconsumo;
- e) collaborare con i Servizi Veterinari per agevolare lo svolgimento dei controlli previsti al successivo paragrafo 7, oltre che per effettuare, ove previsto, il prelievo e la consegna tempestiva (indicativamente entro 24 ore o entro 48 ore, in caso di giorni festivi, dallo svolgimento della macellazione) dei campioni necessari per gli esami di laboratorio, nel rispetto delle istruzioni fornite dagli stessi Servizi Veterinari;
- f) garantire l'aggiornamento delle informazioni nel registro aziendale ed in BDN entro il termine massimo previsto dalla normativa.

7. Controlli sulle macellazioni per autoconsumo

I Servizi Veterinari delle ASSL, riguardo alle macellazioni per autoconsumo che si svolgono nel territorio di competenza, tengono registrazione delle comunicazioni (e delle eventuali richieste di intervento del veterinario della ASSL) effettuate dai proprietari/detentori degli animali al fine di:

- monitorare lo svolgimento di tali macellazioni;
- verificare il rispetto del numero massimo di animali macellati in ciascuna azienda nell'anno civile in corso;
- organizzare ed effettuare i controlli di competenza.

I Servizi Veterinari, riguardo all'organizzazione delle ispezioni delle macellazioni per autoconsumo che si svolgono nel territorio di competenza, assicurano:

- a) la realizzazione di un programma di controlli a campione che preveda, per ciascun anno civile, l'ispezione in almeno il 10% delle sedute di macellazione per autoconsumo per le quali i proprietari/detentori degli animali non abbiano richiesto l'intervento del veterinario della ASSL. Nella selezione delle sedute di macellazione in cui effettuare l'ispezione i Servizi Veterinari tengono in debita considerazione, tra l'altro, le informazioni sull'azienda e sui precedenti controlli, le informazioni epidemiologiche a disposizione, la categoria degli animali oggetto di macellazione. Contestualmente a tali ispezioni lo stesso veterinario della ASSL effettua i prelievi necessari per gli esami di laboratorio tra cui, in particolare, il prelievo di muscolo per la ricerca di Trichinella (fatto salvo il caso in cui le norme ne prevedano l'esenzione);
- b) l'ispezione in tutte le sedute di macellazione per autoconsumo per le quali i proprietari/detentori dei suini abbiano appositamente richiesto l'intervento del veterinario della ASSL (nello svolgimento di tali ispezioni il veterinario della ASSL preleva i campioni necessari per gli esami di laboratorio);



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della sanità
Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

- c) la divulgazione di adeguate informazioni ed istruzioni ai proprietari/detentori dei suini affinché questi ultimi, per le macellazioni per autoconsumo che non rientrino nei controlli a campione di cui alla precedente lettera a), o per le quali non sia stata esplicitamente richiesta l'ispezione da parte del veterinario della ASSL di cui alla precedente lettera b), possano effettuare autonomamente ed in modo corretto il prelievo ed il conferimento dei campioni per gli esami di laboratorio ai Servizi Veterinari delle ASSL competenti per territorio, per il successivo invio alle sedi territoriali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. A tal fine presso i competenti Servizi veterinari della ASSL possono anche essere allestiti dei punti di raccolta per agevolare il conferimento dei campioni;
- d) se del caso, l'adozione dei provvedimenti di competenza.

I Servizi Veterinari delle ASSL assicurano, inoltre, la divulgazione delle informazioni di cui al successivo punto a) affinché le persone che effettuano le macellazioni per autoconsumo ottemperino ai requisiti di cui al paragrafo 6 e conseguano un adeguato livello di formazione sulle corrette prassi di macellazione e lavorazione, oltre che sull'individuazione delle principali anomalie o alterazioni patologiche.

Il Servizio di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità, nello svolgere il suo ruolo di indirizzo e coordinamento sui Servizi Veterinari delle ASSL, in riferimento alle macellazioni per autoconsumo:

- a) promuove la divulgazione di informazioni per il corretto svolgimento delle macellazioni per autoconsumo e, in particolare, per la prevenzione delle zoonosi, anche avvalendosi del supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna;
- b) se necessario, dispone l'intensificazione dei controlli dei Servizi Veterinari delle ASSL, anche limitatamente ad alcuni ambiti territoriali, nei casi in cui la situazione epidemiologica per determinate malattie o altre condizioni possano incidere negativamente sulla salute umana o degli animali;
- c) stabilisce, se del caso, ogni ulteriore disposizione per i Servizi Veterinari delle ASSL sui controlli da effettuare nelle macellazioni per autoconsumo.

8. Corresponsione dei diritti sanitari

Per tutte le sedute di macellazione per autoconsumo per le quali i proprietari/detentori degli animali abbiano appositamente richiesto l'ispezione del veterinario della ASSL, si applicano le tariffe e le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.

Invece per le sedute di macellazione per autoconsumo per le quali i proprietari/detentori degli animali non richiedano l'intervento della ASSL (che rientrino o meno nel programma di controlli a campione di cui al paragrafo 7 del presente documento) è richiesta la sola corresponsione dell'importo dell'esame per la ricerca di Trichinella, ove prevista, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 32.